

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

premesso che:

la possibile localizzazione in Sardegna del sito nazionale per lo stoccaggio delle scorie nucleari sta suscitando forte preoccupazione nella popolazione locale al punto da determinare una vera e propria crisi di fiducia tra i cittadini e lo Stato;

nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata in data 11 giugno 2003, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi, non ha escluso la scelta dell'isola come deposito unico nazionale;

le successive dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, e del Ministro dell'interno, Beppe Pisanu, sembravano aver scongiurato una tale sciagura;

in particolare, il Ministro dell'interno ha affermato che « per diverse e motivate ragioni non ci sarà alcun deposito di scorie nucleari in Sardegna »;

tuttavia, nel giro di poco più di un'ora dalle dichiarazioni del Ministro Pisanu, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, Altero Matteoli, ha espresso una posizione ben diversa da quella del suo collega, evidenziando che « non è stato ancora deciso nulla e quindi tutte le regioni sono in ballo »;

anche secondo il generale Jean, in occasione dell'audizione presso la commissione Ambiente della Camera il 9 luglio 2003, la Sardegna, sotto il profilo tecnico-scientifico, non può essere esclusa dalla rosa di siti idonei ad ospitare i materiali radioattivi;

la mancanza di uniformità nelle posizioni dei principali esponenti del Governo accresce la confusione e l'incertezza in una materia che, al contrario, dovrebbe

essere caratterizzata da regole certe e da procedimenti trasparenti e democraticamente condivisi;

è fondamentale eliminare le cause dell'allarme sociale creatosi tra i cittadini della Sardegna e, al tempo stesso, dare un segnale forte capace di tranquillizzare quei soggetti privati intenzionati ad investire nell'industria turistica sarda nel prossimo futuro;

impegna il Governo

a chiarire che la Sardegna non è stata e non sarà sede di sito nucleare;

a ricondurre tutta la materia dell'individuazione dei siti per lo stoccaggio delle scorie nucleari nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con la partecipazione di tutte le strutture interessate, APAT, ENEA, ISS, SOGIN, nonché delle parti sociali, sindacali ed ambientaliste.

(1-00242) « Soro, Cabras, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Maurandi, Nieddu, Castagnetti, Monaco, Bressa ».

Risoluzioni in Commissione:

La II e la XII Commissione,

premesso che:

la tutela della salute all'interno delle carceri rappresenta un problema annoso, in cui si intersecano le esigenze confliggenti derivanti dall'attuazione degli articoli 27, 32 e 3 della Costituzione;

anche se non esiste una chiara e precisa correlazione tra la reclusione in carcere e l'insorgere di malattie, è noto che la detenzione favorisce la diffusione di patologie: la convivenza forzata, il sovrappollamento delle carceri, le precarie condizioni igieniche determinano, infatti, l'insorgere di un ambiente socio-sanitario « deviato », in cui è facile rilevare la sussistenza di malattie collegabili a dipendenza da alcool o droghe, nonché la presenza di disturbi mentali;

al di là dei casi limite nei quali viene garantita un'assistenza sanitaria extramurale, è proprio nell'assistenza sanitaria all'interno del carcere che si pone il problema del temperamento tra esigenze di giustizia e tutela della salute;

da una recente ricerca del Consiglio di ricerca del Ministero della giustizia, è emerso come il carcere determini un aumento rilevante di alcuni stati di alterazione delle condizioni psico-fisiche di salute: un quarto dei detenuti soffre di vertigini già dai primi giorni di reclusione; l'olfatto è dapprima ottenebrato, poi anientato nel 31 per cento dei casi; entro i primi quattro mesi un terzo soffre di peggioramento della vista; il 60 per cento soffre entro i primi mesi di disturbi all'udito, per stati morbosi di iperacutezza; il 60 per cento soffre fin dai primi giorni di « perdita d'energia »; il 28 per cento patisce sensazioni di freddo, anche nei mesi estivi. Tre patologie sono sovrarappresentate rispetto agli uomini liberi: la dentaria, la dermatologica, la digestiva. Le patologie dell'apparato cardiovascolare colpiscono classi di età relativamente più basse rispetto alla società esterna. Frequenti sono anche le malattie osteoarticolari e le broncopneumopatie croniche ostruttive. Di difficile gestione sono le malattie del ricambio e metaboliche, come il diabete mellito di tipo I e II che comportano l'osservazione di un determinato regime di vita. Predominano, infine, le patologie infettive, tra cui le epatiti virali non A e l'infezione da HIV, in diversi stadi;

la peculiarità delle condizioni socio-sanitarie interne al carcere può aiutare a comprendere perché l'attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 230 del 1999 (« I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate (...) ») possa essere realizzato solo attraverso interventi mirati e servizi assistenziali specializzati nel settore;

il decreto legislativo n. 230 del 1999 ha trasferito, a partire dal 1° gennaio 2000, le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai tossicodipendenti detenuti ai Ser.T delle Asl, mentre per le restanti attività sanitarie è stato previsto il passaggio, in via sperimentale, al Servizio sanitario nazionale di tutte le competenze prima svolte dal Ministero della Giustizia nel settore della medicina penitenziaria;

il termine della sperimentazione, originariamente fissato nel giugno 2001, è stato successivamente prorogato al 31 giugno 2002;

secondo i presentatori di questa risoluzione, la sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999, qualora attuata su tutto il territorio nazionale, rischierebbe di produrre un'incertezza delle competenze ed uno spostamento di risorse umane dall'area sanitaria vera e propria all'area «logistica», con un aumento complessivo di addetti alla programmazione e alla gestione degli interventi rispetto al personale sanitario effettivo;

la sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999 ha sollevato numerose preoccupazioni da parte delle Asl, chiamate a prendersi cura di malati molto particolari praticamente a costo zero e senza personale specializzato;

le perplessità dei presentatori di questa risoluzione nei confronti della sperimentazione di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999 sono dovute anche al fatto che non è possibile assimilare genericamente il paziente detenuto al paziente medio cui è destinato il servizio sanitario nazionale; piuttosto, è necessario che la medicina penitenziaria sia delineata *ad hoc* sulle esigenze specifiche delle carceri, avvalendosi di tutte quelle competenze umane e strumentali atte a garantire una tutela effettiva della salute dei detenuti;

per garantire un'assistenza specialistica e competente ai carcerati, è infatti

necessario destinare all'assistenza penitenziaria personale *ad hoc* formato, che alle conoscenze mediche settoriali unisca anche una formazione di base psico-sociologica, psichiatrica, pedagogica e criminologica;

insistere sulla peculiarità dell'assistenza sanitaria nelle carceri rispetto all'assistenza sanitaria erogata nelle ordinarie strutture del Servizio sanitario nazionale non significa abbassare il livello potenziale delle prestazioni, né accentuare la separatezza dell'universo carcerario, bensì investire sulla qualità e l'appropriatezza dell'assistenza penitenziaria, senza alterare il *quantum* dei livelli essenziali delle prestazioni, che deve essere uguale per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione sociale;

un altro problema da affrontare è quello dell'assistenza farmaceutica nelle carceri: da un'indagine condotta in alcuni carceri della provincia fiorentina, si evince infatti che la spesa annuale per medicinali e materiale sanitario arriva a sfiorare il tetto di 1.000.000 di vecchie lire per detenuto, cifra che influisce pesantemente sulle casse degli istituti penitenziari e che invece dovrebbe trovare più solide garanzie nel Servizio sanitario nazionale,

impegnano il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative atte a riportare l'assistenza sanitaria penitenziaria all'interno delle competenze del Ministero della giustizia, mantenendo negli istituti penitenziari un'assistenza sanitaria di primo livello, affidata ad un'organizzazione autonoma demandata al Ministero della giustizia medesimo, nonché garantendo, per gli interventi d'urgenza e per le cure specialistiche, un sistema di guardie mediche ventiquattr'ore su ventiquattro ed un'assistenza specialistica ambulatoriale di secondo livello, commisurata alle esigenze delle singole realtà;

a prevedere per gli istituti penitenziari un sistema di approvvigionamento

dei farmaci analogo a quello ospedaliero, basato su appositi ricettari del Servizio sanitario nazionale, distinti da quelli distribuiti ai medici di medicina generale.

(7-00284) « Ercole, Francesca Martini ».

La VIII e la XIII Commissione,

premessi che:

i cambiamenti climatici che hanno caratterizzato l'ultimo decennio hanno messo in evidenza la necessità di un sempre più attento utilizzo delle risorse idriche, anche in considerazione del fatto che le produzioni agricole sono fortemente condizionate dall'andamento meteorologico e dalla disponibilità della risorsa acqua;

la gravosa carenza d'acqua in atto rischia di compromettere le produzioni agricole, in particolare nelle regioni settentrionali, con conseguente gravissimo danno economico ed ambientale;

in questo contesto rischiano peraltro di svilupparsi fenomeni speculativi che, approfittando del clima psicologico determinato dalla siccità, portano ad alzare in modo ingiustificato i prezzi dell'ortofrutta con grave danno per i consumatori e per i produttori;

le dichiarazioni dei rappresentanti del Governo e dei responsabili della protezione civile si susseguono in maniera scoordinata e spesso contraddittoria, determinando forti contrasti tra i diversi settori dell'economia e del Governo del territorio;

il problema ha assunto un rilievo che travalica gli interessi dei singoli comparti, per assumere a carattere generale coinvolgendo l'intera società da vari punti di vista (energia, ambiente, carovita e, soprattutto, agricoltura);

il problema ha una evidente ricaduta su scala mondiale ed investe, in particolare, l'agricoltura europea;

non è più dilazionabile la promozione di una chiara politica europea di un forte coordinamento nazionale tra lo Stato, le regioni, gli enti di bonifica, ed altri;

occorre, quindi, una efficace politica di regimazione e di distribuzione delle acque:

impegnano il Governo

a porre al centro della politica europea, durante il semestre di presidenza della Unione europea, la necessità di una politica comune straordinaria di sostegno ad opere infrastrutturali di regimazione e di distribuzione delle acque, che risulta ormai non più procrastinabile per ridurre gli impatti deleteri della siccità sull'economia agricola;

a promuovere l'istituzione di una autorità nazionale di coordinamento che gestisca la fase straordinaria di riordino, di ristrutturazione e di infrastrutturazione e di infrastrutturazione idrica, quale strumento volto anche a salvaguardare gli interessi delle imprese agricole e degli stessi consumatori dei prodotti ortofrutti-
coli;

a dichiarare lo stato di calamità naturale per quelle regioni già fortemente colpite dalla siccità, prendendo atto delle difficoltà che attualmente investono le aziende del comparto agricolo;

a monitorare con efficacia i prezzi al consumo al fine di poter prevenire ed eventualmente colpire fenomeni speculativi sui prezzi dei prodotti agroalimentari;

a dare piena e costante attuazione al piano nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, approvato nel 1999 dal CIPE.

(7-00285) « Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Vigni ».

La VII Commissione,

premesso che:

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, articolo 8, prevede il conseguimento del titolo di specializzazione al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;

la legge n. 341 del 1990, articolo 2, definisce la durata dei corsi universitari per il conseguimento del diploma universitario;

la legge n. 104 del 1992, in particolare l'articolo 13, prevede che per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di tutti gli ordini e gradi di scuola, « sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati »;

l'ordinanza ministeriale n. 72 del 14 febbraio 1996, modificata dall'ordinanza ministeriale n. 169 del 6 maggio 1996, recita: « Considerato che tuttora non ha avuto attuazione il combinato disposto di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 9 e legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 14, per quanto concerne la formazione iniziale di livello universitario, per gli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di *handicap*; ritenuta l'opportunità e l'urgenza di emanare nuove norme per l'attuazione del decreto ministeriale del 27 giugno 1995 in un nuovo testo coordinato che, in attesa dei predetti adempimenti attuativi del combinato disposto di cui all'articolo 9 della legge 341 del 1990 e dell'articolo 14 n. 104 del 1992, concernenti la formazione iniziale di livello universitario, disciplini l'organizzazione e la gestione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di *handicap* »;

il decreto ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 ha autorizzato, in via transitoria, le università, presso le quali erano state attivate le SSIS e la facoltà di scienze

della formazione (anche in convenzione con enti), ad istituire i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 27 giugno 1995, al fine di garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi;

il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 287, fissa i criteri in merito alla certificazione dei titoli di Specializzazione rilasciati a conclusione dei corsi biennali di specializzazione previsti in via transitoria dall'articolo 6 del decreto interministeriale n. 460 del 1998;

la risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) approvata dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati in data 17 luglio 2002, impegnava il Governo ad emanare un provvedimento che consentisse agli insegnanti provvisti del diploma di specializzazione ex decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;

l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto a seguito del superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti;

i requisiti utili alla selezione e partecipazione del corso erano il possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni, per tutti gli ordini e gradi di scuola, ossia: per la scuola materna il possesso di diploma di scuola magistrale; per la scuola elementare il possesso di diploma di maturità magistrale; per la scuola secondaria il possesso di diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso area tecnico-pratica-professionale (ITP); per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il possesso di diploma di laurea;

ai sensi del comma 6, articolo 14, legge n. 104 del 1992, i docenti in possesso del diploma di specializzazione sono uti-

lizzati da anni in posti di sostegno con incarichi annuali, con priorità rispetto ai docenti di ruolo o non di ruolo non specializzati;

il comma 3, articolo 5, della legge n. 53 del 28 marzo 2003 prevede un'abbreviazione del percorso di studi per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 sono stati accolti ordini del giorno finalizzati alla soluzione del problema degli insegnanti di sostegno in servizio, in quanto in possesso del relativo diploma di specializzazione, in conformità al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

impegna il Governo

ad emanare quanto prima il decreto legislativo di attuazione della legge n. 53 del 2003, che preveda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già previsti dalla legge delega:

a) la possibilità, per gli insegnanti della scuola primaria che hanno conseguito il diploma di specializzazione in conformità al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, privi di abilitazione, di essere ammessi alla frequenza di un corso straordinario di 120 ore, al termine del quale devono sostenere un esame finale con valore di abilitazione e/o di idoneità all'insegnamento, valido per l'iscrizione alle graduatorie permanenti dell'anno scolastico 2003-2004;

b) la possibilità per gli insegnanti della scuola secondaria che hanno conseguito il diploma di specializzazione in conformità al decreto interministeriale n. 460 del 1998 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, privi di abilitazione, di essere ammessi, previa indicazione della relativa classe di concorso, alla frequenza di un corso straordinario di

120 ore, al termine del quale devono sostenere un esame finale con valore di abilitazione e/o di idoneità all'insegnamento per la propria classe di concorso, valido per l'iscrizione alle graduatorie permanenti dell'anno scolastico 2003-2004;

c) un impegno di spesa, che faccia riferimento a quanto stanziato dal decreto ministeriale 26 novembre 2002, per il quale non essendo stata data applicazione, risulta disponibilità;

d) nelle more dello svolgimento del corso straordinario di cui ai precedenti punti 1 e 2 l'assegnazione dei posti di sostegno, stabilita dai C.S.A. territoriali nel rispetto di graduatorie provvisorie definite in base alla anzianità di servizio dei richiedenti, calcolata con decorrenza dalla data del conseguimento del diploma di specializzazione all'insegnamento su attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di *handicap*.

(7-00286)

« Gambale ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

da notizie riportate con insistenza sulla stampa estera e su quella nazionale si è appreso che alla fine del 2001 il SISMI avrebbe acquisito una composita documentazione riguardante trattative intercorse tra l'Iraq e il Niger per l'acquisto di ossido di uranio da destinare a scopi militari;

sempre secondo le stesse fonti tale documentazione sarebbe stata trasmessa ai servizi di *intelligence* della Gran Bretagna e degli USA e sulla base di tali notizie la CIA avrebbe indotto il Presidente degli Stati Uniti ad inserirle nel discorso del 28 gennaio 2003 sullo Stato dell'Unione davanti il Congresso, al fine di sostenere la tesi della volontà del regime irakeno di dotarsi di armamenti nucleari;

successivamente la stessa *intelligence* americana ha ritenuto non attendibili le informazioni in suo possesso;

il Governo italiano ha recentissimamente, definito come « destituita di ogni fondamento l'asserita trasmissione da parte italiana ad altri organismi di *intelligence* di documenti di provenienza nigeriana o irakena recanti evidenze relative a transazioni di uranio tra il Niger e l'Iraq »;

da dichiarazioni giornalistiche di non meglio identificati funzionari del SISMI emerge sull'intera vicenda, un quadro confuso ed inquietante e in ogni caso diverso da quello fornito dalle dichiarazioni ufficiali del Governo —:

se e come la documentazione riguardante transazioni tra il Niger e l'Iraq aventi ad oggetto ossido di uranio, siano state acquisite a prescindere dalla loro provenienza dai servizi di informazione italiani;

se tale documentazione riguardava trattative sulla possibilità di acquisto di uranio da parte irakena in Niger o l'atto di acquisto medesimo;

quale livello di affidabilità sia stato riconosciuto alla suddetta documentazione;

quali ipotesi vengano fatte sulle modalità con cui la documentazione in oggetto possa essere entrata in possesso dei servizi inglesi e americani.

(2-00854) « Boato, Minniti, Molinari, Pecoraro Scanio, Intini, Ostillo, Rizzo, Folena, Ruzzante, Pisa, Pinotti ».